



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

19363.20

Oggetto:

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 13566/2013

Cron. 19363

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente - Ud. 12/02/2020
- Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -
- Dott. ANDREINA GIUDICEPIETRO - Consigliere -
- Dott. RICCARDO GUIDA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13566-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2020

390

PM, elettivamente domiciliata in ROMA V. GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA LA VIA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO SCALA, PASQUALE AMODIO, giusta procura a margine;

avverso la sentenza n. 310/2012 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso.

N.R.G.13566/2013

FATTI DI CAUSA

A seguito di verifica effettuata con accesso ai locali della ditta individuale MS di PM, l'Agenzia delle Entrate notificava alla titolare un avviso di accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art.39 comma 1 lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, rettificando la percentuale di ricarico che rideterminava nella misura del 70%, con conseguente accertamento di maggiori ricavi per euro 38.443 e corrispondenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.

PM proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.478 del 2009, riducendo la percentuale di ricarico al 60%.

La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza del 7.5.2012, ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullità dell'avviso di accertamento perché emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art.12 comma 7 legge n.212 del 2000.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con unico motivo, deducendo: "Violazione e falsa applicazione dell'art.39 comma 1 lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 nonché dell'art.12 comma 7 della legge n.212/2000 (art.360 n.3 cod.proc.civ)"; la ricorrente osserva che l'Ufficio si è limitato ad un accesso "breve" ai fini dell'acquisizione dei dati contabili necessari per effettuare l'accertamento, ed il processo verbale di contestazione consegnato aveva un carattere puramente descrittivo delle operazioni compiute, senza formulazione di rilievi che potessero giustificare la presentazione di osservazioni da parte del contribuente; la norma di cui al citato art.12 comma 7 non contiene la previsione, espressa o implicita, di nullità dell'avviso per violazione del termine dilatorio.

PM resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato. Per consolidato orientamento di questa Corte, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta previsto dall'art.12 comma 7 legge n.212 del 2000, in caso di verifiche effettuate mediante accesso nei locali dell'impresa, determina la nullità dell'avviso di

accertamento emesso ante tempus (. (Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013; pronunce successive conformi).

Secondo il dato testuale dell'art.12 comma 1 legge n.212 del 2000, l'obbligo di osservanza del termine dilatorio previsto dal successivo comma 7 non si applica nel solo caso di verifica espletata interamente nei locali destinati all'attività di impresa (o professionale), ma anche nel caso in cui venga compiuto un semplice "accesso" in loco, avente la medesima finalità di accertamento. Pertanto il termine dilatorio in oggetto è applicabile anche in caso di accessi brevi finalizzati esclusivamente alla acquisizione della documentazione necessaria, anche se l'esame dei dati contabili acquisiti in loco venga successivamente svolto presso l'Ufficio, ed anche se il verbale di constatazione consegnato al contribuente verificato non contenga specifiche contestazione di violazioni ma abbia contenuto meramente descrittivo delle operazioni compiute, sussistendo in ogni caso il diritto del contribuente che ha subito l'accesso a presentare eventualmente le osservazioni che ritiene opportune. (in senso conforme Sez. 5 , Ordinanza n. 12094 del 08/05/2019 secondo cui la consegna del verbale di contestazione, anche di contenuto meramente descrittivo, determina l'obbligo di rispettare il termine dilatorio; Sez. 5 , Ordinanza n. 30026 del 21/11/2018 secondo cui anche l'accesso " breve " fa scattare l'obbligo di osservanza del termine dilatorio.)

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dall'art.13 comma 1 - quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte resistente, liquidate in euro 4.000, oltre euro 200 per esborsi, spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso il 12.2.2020.

Estensore
Giuseppe Locatelli

Giuseppe Locatelli

Presidente
Ettore Cirillo

Ettore Cirillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 SET. 2020

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Paolo Paoletti

CASSAZIONE.NET